



ACCORDO QUADRO

tra

il **Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro** (di seguito denominato CNEL), con sede in Roma, viale Davide Lubin 2, nella persona del suo Segretario Generale Cons. Paolo Peluffo, nato a Savona il 26/05/1963, domiciliato per gli effetti del presente accordo presso la sede del Consiglio;

e

l'**Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana** (di seguito denominato IRPET), con sede in Firenze, via Pietro Dazzi 1, nella persona del suo direttore dott. Stefano Casini Benvenuti, nato a Firenze il 16/08/1951, domiciliato per gli effetti del presente accordo presso la sede dell'IRPET;

Premesso che:

- il CNEL, ai sensi dell'art. 99 della Costituzione, è Organo di rilievo costituzionale che ha la funzione istituzionale di contribuire alla elaborazione della legislazione che comporta indirizzi di politica economica e sociale;
- il CNEL, in attuazione dell'art. 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, raccoglie ai fini della conservazione e pubblicazione la contrattazione collettiva nei settori pubblico e privato, sia a livello nazionale che decentrato;
- il CNEL, in attuazione dell'art. 10, lett. c), della legge 30 dicembre 1986, n. 936, predispone e approva rapporti sugli andamenti generali, settoriali e locali del mercato del lavoro, nonché sugli assetti normativi e retributivi espressi dalla contrattazione collettiva, procedendo ad un esame critico dei dati rilasciati dalle fonti istituzionalmente preposte e favorendone l'elaborazione univoca;

- il CNEL contribuisce all'elaborazione della legislazione esprimendo pareri e compiendo studi ed indagini su richiesta delle Camere, del Governo o delle Regioni e delle Province autonome (legge 30 dicembre 1986 n. 936, art. 10);
- nello svolgimento dei propri compiti può avvalersi – mediante convenzioni e accordi - della collaborazione di Amministrazioni statali e altri Enti pubblici (legge 30 dicembre 1986 n. 936, art. 19), per acquisirne elaborati e indagini, per considerarne i risultati applicativi al fine acquisire elementi conosciuti e valutativi funzionali all'elaborazione delle proprie proposte;
- l'IRPET è ente di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio regionale della Toscana, ordinato con legge regionale toscana del 29 luglio 1996, n. 59 (“Ordinamento dell'IRPET”) e successive modifiche ed integrazioni, per lo svolgimento di compiti di studio e ricerca in materia di programmazione socio-economica;
- nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individuati all'articolo 2 della citata legge regionale di ordinamento, IRPET è chiamato a svolgere attività di studio e di ricerca mediante analisi strutturali, rapporti congiunturali e note brevi rivolte principalmente alla regione Toscana;
- in base al proprio ordinamento il medesimo Istituto svolge in particolare attività di studio e analisi sui seguenti ambiti: lavoro, finanza pubblica, impresa, macroeconomia, territorio, sviluppo locale;
- in esecuzione di quanto disposto al comma 3 del sopra citato articolo 2, l'Istituto può, relativamente ai propri compiti istituzionali nell'ambito delle materie elencate, svolgere altre attività di studio, ricerca e consulenza su committenza di soggetti pubblici e privati e può stabilire relazioni con altri enti di ricerca e istituti specializzati, assumendo iniziative di formazione specialistica nelle discipline oggetto della propria attività istituzionale.

Ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue.

**Art. 1
(Premesse)**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**Art. 2
(Oggetto dell'accordo)**

Il CNEL e l'IRPET hanno manifestato l'intenzione di avviare un rapporto di collaborazione che, partendo da consolidate attività di ricerca in corso presso l'Istituto e dall'applicazione delle metodologie sviluppate con particolare

riferimento all'analisi congiunturale, consenta al CNEL di promuovere proposte nei seguenti ambiti di intervento: dinamiche nazionali, locali e settoriali del mercato del lavoro; andamenti di finanza pubblica e valutazione della qualità dei servizi pubblici centrali e locali; applicazione della strumentazione BES – benessere equo e sostenibile; metodi di valutazione delle politiche.

Le metodologie utilizzate saranno oggetto di confronto con le Forze sociali e con gli esperti presenti al CNEL, al fine di concorrere al raggiungimento degli scopi istituzionali peculiari di ciascuna delle Parti, secondo il principio della collaborazione e della mutua valorizzazione.

Articolo 3 (Modalità di attuazione)

Le attività di cui all'art. 2 saranno definite da un comitato di coordinamento definito in base al successivo art. 4 e approvate dalle Parti secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti interni.

Ciascuna Parte collaborerà avvalendosi delle proprie risorse professionali e strumentali, inclusa la disponibilità di idonei spazi, nell'ambito delle rispettive funzioni istituzionali.

Articolo 4 (Comitato di coordinamento)

È istituito un comitato di coordinamento che sovrintende all'attuazione del presente accordo, composto da due rappresentanti per ciascuna Parte. Al comitato sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) predisposizione di un programma esecutivo, indicando le attività, le modalità e i tempi di esecuzione delle stesse;
- b) individuazione delle attività da avviare in modo congiunto per le finalità di cui all'art. 2, definendo di volta in volta gli specifici obiettivi da perseguire;
- c) monitoraggio delle attività di cui alla lett. a), attraverso la verifica di coerenza tra gli obiettivi prefissati e i risultati conseguiti e l'individuazione di soluzioni appropriate agli eventuali problemi emergenti;
- d) promozione di iniziative congiunte, utili alla piena valorizzazione dei risultati conseguiti.

Ciascuna Parte comunicherà all'altra, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, i nominativi dei membri designati ai sensi del presente articolo.

Articolo 5 (Obblighi delle Parti)

Le Parti si impegnano a sviluppare le attività congiunte nel principio del mutuo

beneficio e a consentire il reciproco accesso a dati in proprio possesso nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di proprietà intellettuale, segreto d'ufficio e segreto statistico.

Articolo 6 (Diffusione dei risultati)

Le Parti si impegnano a dare pubblicità alle attività realizzate e ai risultati conseguiti nell'ambito del presente accordo, attraverso annunci sui rispettivi siti istituzionali e altri mezzi di comunicazione che saranno ritenuti efficaci.

In tutte le iniziative di pubblicazione e diffusione dei risultati derivanti dalle attività di cui al presente accordo, dovrà essere menzionata la collaborazione tra il CNEL e l'IRPET.

La diffusione dei risultati dell'attività congiunta sarà regolamentata dalle Parti in relazione alle particolari caratteristiche degli stessi. Le Parti si riservano rispettivamente il diritto di pubblicare ai fini istituzionali, previa opportuna intesa, i risultati delle attività svolte in collaborazione, da consentire a condizione che non venga compromesso l'interesse dell'altra Parte alla riservatezza.

Articolo 7 (Durata e modifiche dell'accordo)

Il presente accordo ha durata pari a tre anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, e può essere prorogato per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi prima della scadenza.

Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dall'accordo, dandone preavviso alla controparte con un anticipo di almeno tre mesi, qualora, a seguito di modifiche del quadro normativo esterno, venga meno l'interesse della stessa Parte al mantenimento dell'accordo.

È facoltà di ciascuna Parte procedere, in ogni tempo e di comune accordo con l'altra Parte, a integrazioni e modifiche del presente accordo che si dovessero manifestare utili o necessarie alla prosecuzione o al miglioramento della collaborazione.

Le proposte di revisione saranno formulate dal comitato di coordinamento di cui al precedente art. 4, per la sottoposizione agli organi deliberativi di ciascuna delle Parti.

Per il CNEL
Il Segretario Generale
Cons. Paolo Peluffo
Firmato digitalmente

Per l'IRPET
Il Direttore
Dott. Stefano Casini Benvenuti
Firmato digitalmente